



IMPIANTI
ANTENNISTI

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

“Consultazione pubblica concernente possibili misure per la libera scelta di apparecchiature terminali”

Delibera n. 35/2018

Osservazioni di Confartigianato Antennisti

Roma, 28 febbraio 2018

Con riferimento alla consultazione pubblica concernente possibili misure per facilitare la libertà di scelta delle apparecchiature terminali da parte di consumatori e utenti finali di servizi di connessione ad una rete pubblica di comunicazioni o di servizi di accesso ad Internet, Confartigianato Antennisti, ringraziando per l'opportunità di interlocuzione su un tema così importante, trasmette le seguenti osservazioni:

D3: Si condivide che, al fine di una maggiore tutela dei consumatori nella libertà di scelta, sia importante l'analisi delle funzioni esercitate dall'apparecchiatura terminale e non occorra limitarsi alla sola delimitazione del confine tra punto terminale di rete e apparati e sistemi d'utente?

R3: Condividiamo l'importanza di chiarire le funzioni esercitate dalle apparecchiature distinguendo la funzione del "Modem" come interfaccia di rete dalle altre funzioni dedicate alla connessione tra i diversi apparati d'utente interni all'unità abitativa compresa la parte impiantistica a valle del "punto terminale di rete".

Gli apparati attivi che ogni operatore utilizza (posti in zona pubblica o in zona comune dell'edificio) per gestire il servizio quando rispettano tutti i livelli ISO OSI compreso il trasporto sul mezzo trasmissivo scelto (rame e/o fibra) possono costituire il punto di "interfaccia di rete".

In casa dell'utente giungerà il mezzo trasmissivo con interfaccia passiva a cui sarà collegato un apparato scelto dall'utente con caratteristiche adeguate per il servizio concordato.

D7: Si ritiene opportuno migliorare la diffusione e semplificazione di informazioni sulle caratteristiche tecniche e la conformità delle apparecchiature terminali?

R7: Riteniamo necessario diffondere informazioni dettagliate in merito alla relazione esistente fra le apparecchiature e gli impianti interni (rete LAN domestica) per l'utilizzo di tale apparecchiature in modalità connessa via cavo alternativa e più stabile (nonché più utile "Al fine di ridurre il più possibile l'esposizione indoor a campi magnetici ad alta frequenza (RF)") se confrontata con una connessione via radio. Tale osservazione è espressa anche considerando le indicazioni presenti al punto 2.3.5.4 "inquinamento elettromagnetico indoor" dell'allegato al DM 11-10-2017 del Ministro Galletti.

D10: Esiste sufficiente consapevolezza da parte dei consumatori sull'opportunità di scegliere liberamente il proprio modem/router quando sottoscrivono un contratto con un operatore di comunicazioni o un ISP? Il rispondente segnali eventuali forme di "obbligo" o condizionamento nella scelta del consumatore e di cui è a conoscenza.

R10: Riteniamo che non ci sia sufficiente consapevolezza da parte dei consumatori sulla possibilità di libera scelta, sia delle apparecchiature, sia soprattutto della realizzazione degli impianti interni destinati a fornire la connessione per le apparecchiature. Inoltre rileviamo lo scarso rispetto per la libera scelta dell'utente da parte di alcuni operatori.

Riportiamo due esempi di un "esagerato" e "anomalo" condizionamento della scelta del consumatore:

- 1) L'operatore Y vende un modem/router (smart modem) per la connessione definita impropriamente "fibra". L'utente che ha acquistato tale apparato per l'abitazione A, cambia operatore, ma questi (operatore Z) impone un diverso apparato. L'utente sottoscrive un nuovo contratto con un nuovo operatore Z e decide di utilizzare il modem/router acquistato dall'operatore Y in una seconda abitazione B dove ha un contratto con il precedente operatore Y ma con prestazioni limitate (fino a 7Mbit). Contatta Y e chiede di passare ad un contratto definito "fibra" chiedendo di poter utilizzare il modem/router già in suo possesso acquistato pochi mesi prima. L'operatore Y non accetta che venga utilizzato un "suo" apparato e impone l'acquisto di un nuovo apparato (identico a quello già in possesso dell'utente) da pagare con la sottoscrizione del nuovo contratto.
- 2) Il sig. Rossi abita in un condominio dove viene installato un impianto satellitare con caratteristiche idonee per il collegamento di decoder dotati della funzione più evoluta chiamata dCSS. Vengono installati apparati di distribuzione conformi alla Norma CEI EN 50607. Quando il sig. Rossi decide di sottoscrivere un abbonamento ad una pay-tv si sente rispondere che devono intervenire sull'impianto per inserire un apparato specifico per la funzionalità dCSS anche se è già dotato di tale funzione giustificando tale esigenza con la necessità di "assicurare la funzionalità del loro decoder".

D15: Chi dovrebbe essere responsabile delle riparazioni e dei servizi di assistenza in caso di acquisto e quindi proprietà del cliente dell'apparecchiatura terminale? Potrebbe essere richiesto tale servizio specifico all'operatore di rete o ISP?

R15: La scelta di affidare il servizio di assistenza e di riparazione dovrebbe essere nella disponibilità dell'utente senza condizionamenti.

Chi offre tali servizi dovrà indicare chiaramente i costi e i livelli di qualità garantiti ponendosi in libera concorrenza sul mercato evitando ogni forma di imposizione. In pratica riteniamo sia auspicabile che i principi previsti per il settore auto presenti nel Regolamento Europeo 1400/2002 (Direttiva Monti) vengano applicati anche al settore degli impianti e apparati per la comunicazione elettronica. L'utente deve poter decidere se affidare il lavoro al suo installatore di fiducia o a chiunque offra il servizio ritenuto migliore.

D19: Quali sono gli elementi tecnici e qualitativi di cui occorre tener conto alla luce dell'evoluzione della realizzazione delle reti di accesso di nuova generazione per favorire e non ostacolare - attraverso l'acquisto e la selezione delle apparecchiature terminali – la migrazione verso usi o il nuovo utilizzo di accessi fissi e mobili a banda ultra larga?

R19: Gli elementi tecnici di cui occorre tener conto sono: apparecchiature conformi alle Norme tecniche di prodotto e quindi "intercambiabili" nonché impianti all'interno degli edifici realizzati a regola d'arte. Partendo dall'assunto che la regola d'arte nella realizzazione degli impianti è condizionata (in qualche caso impedita) dalle caratteristiche delle infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti, consideriamo fondamentale, per lo sviluppo delle reti di accesso di qual si voglia generazione, la realizzazione di una "infrastruttura fisica multiservizio passiva" all'interno di ogni edificio.

Riteniamo pertanto indispensabile proseguire nella direzione intrapresa con l'art. 40 del D.Lgs.166/2002, con l'art. 135-bis del DPR 380/01 e con il D.Lgs. 33/2016 intensificando la diffusione della filosofia della predisposizione (per superare il metodo fino ad oggi utilizzato del "costruire prima e adattare dopo") presso tutti gli attori della filiera edile anche con integrazioni formative nei percorsi di studio (servono professionisti che sappiano progettare gli adeguati spazi installativi). Sono inoltre necessari interventi per la informazione e formazione specifica del personale negli uffici tecnici comunali. Riteniamo inoltre indispensabile valorizzare la figura dell'installatore di impianti per la comunicazione elettronica.

Al fine di rappresentare più compiutamente quanto sopra espresso, **Confartigianato Antennisti** è disponibile per una audizione. A tal fine i riferimenti di contatto sono i seguenti:

⋮ **Confartigianato Antennisti**
⋮ Presidente nazionale: Claudio PAVAN
⋮ Responsabile nazionale: Ing. Daniela SCACCIA
⋮
⋮ **Sede:** Via di San Giovanni in Laterano, 152 – 00184 Roma
⋮ **Tel.** 06.70372.259
⋮ **Email** impianti@confartigianato.it

Si esprime il consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni formulate.